



Coordinamento Territoriale Firenze

Via G. Minervini 2/r stanza sindacale n°11 c/o NCP Sollicciano (FI)
Cap 50142 telefax 055/7351062 – mail firenze@polpenuil.it
Cell. 347 9137464

Prot. 59

Firenze lì, 24 Aprile 2019

Dr. Fabio Prestopino
Direttore N.C.P. Sollicciano
FIRENZE

E, p.c. Dr. Antonio Fullone
Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria
della Toscana- Umbria
F I R E N Z E

Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV Relazioni Sindacali
R O M A

Gennarino De Fazio Segretario U.I.L. P.A Polizia Penitenziaria
ROMA
Eleuterio Grieco
Segretario Generale Regionale U.I.L. P.A Polizia Penitenziaria
FIRENZE

OGGETTO: Ordine di servizio n°59 del 18.04.2019.

Gentilissimo Direttore,

questa Organizzazione Sindacale, prende atto solo attraverso le numerose lamentele del personale operante nella struttura dal Lei diretta, dell'emanazione dell'ordine di servizio in oggetto, che come la solito, non è stato condiviso alle organizzazioni sindacali.

Ciò detto, poiché trattasi di assenze del personale, sarebbe stato opportuno che lo stesso, prima di entrare in vigore, fosse stato partecipato alle OO.SS. anche durante uno degli ultimi incontri avuti nei giorni scorsi.

La questione trattata nell'articolato ordine di servizio, obbliga l'amministrazione pubblica a citare le numerose fonti normative in materia, cosa questa che non ritroviamo in più punti dell'ordine scaturito, dando il senso di un governo delle assenze del personale e delle procedure endoprocedimentali alquanto arzigogolate e personalizzate che rischiano di sfociare indubbiamente nell'illegittimità e nell'eccesso di potere oltre ad un probabile danno erariale.

Sarebbe troppo elementare per questa organizzazione sindacale, elencarle le tante lacune normative che sono presenti nel predetto articolato, rispetto alle quali la invitiamo a sospenderlo immediatamente.

Inoltre, considerato l'impatto concreto che potrebbe avere sul personale dipendente, la diffidiamo sin da ora ad applicare l' ODS, invitandola ad attenersi a quelle che sono le norme e le circolari ministeriali in materia che regolano le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, rammentandole che la pubblica amministrazione si amministra e non si comanda e di questo deve farsene necessariamente una ragione.

Alla segreteria regionale tanto si trasmette per le successive incombenze.

Si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale Territoriale
Antonio Mautone



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA
- Area della Sicurezza -

ORDINE DI SERVIZIO N° 59 DEL 18-04-2019

Oggetto: Assenze non programmate del personale dipendente del Comparto Sicurezza (Polizia Penitenziaria, Dirigenti penitenziari). Disciplina degli obblighi amministrativi.

INDICE.....	pag. 1
FRONTESPIZIO	pag. 2
CAPITOLO 1	pag. 3
ASSENZA PER MALATTIA.....	
A. Le fasce di reperibilità domiciliare, esclusioni, visita ambulatoriale.....	pag. 3
B. Tempi e modalità delle comunicazioni di assenza per malattia.....	pag. 4
C. Comunicazione di allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.....	pag. 7
D. Richiesta della visita fiscale.....	pag. 8
E. Assenze per malattia per effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici.....	pag. 8
CAPITOLO 2	pag.10
MALESSERI IN SERVIZIO DOPO L'INIZIO DEL TURNO DI LAVORO.....	
A. Procedura da seguire.....	pag.10
B. Computo del servizio svolto fino all'interruzione sopravvenuta.....	pag.11
C. Malesseri invalidanti.....	pag.11
CAPITOLO 3	pag.12
LE COMUNICAZIONI DI ASSENZA	
A. Assenza dal servizio per assistere il figlio malato fino all'età di otto anni.....	pag.12
B. Assenza dal servizio per assistenza familiare (sono compresi i figli di età superiore agli otto anni).....	pag.15
C. Assenze per accompagnamento familiari a visite, accertamenti sanitari, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici.....	pag.16
D. Assenze per eventi luttuosi	pag.16



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA
- Area della Sicurezza -

ORDINE DI SERVIZIO N° _____ DEL _____

Oggetto: Assenze non programmate del personale dipendente del Comparto Sicurezza (Polizia Penitenziaria, Dirigenti penitenziari). Disciplina degli obblighi amministrativi.

- Preso atto delle modifiche intervenute in ragione dell'entrata in vigore del DPCM 17/10/2017 n. 206;
- richiamata la normativa in materia e, in particolare, gli artt. 55 *septies* del D.Lgs. 165/01 e la L.111/2011; art. 4, c. 16bis, della L.125 del 30.10.13; L. 183 del 04.10.2010; D.P.R. n.3 del 10.01.1957.
- si dispone quanto segue con **DECORRENZA IMMEDIATA.**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA
- Area della Sicurezza -

1. Assenze per malattia.

A. Fasce di reperibilità domiciliare, esclusioni, visita ambulatoriale.

Le fasce di reperibilità del dipendente presso il domicilio in occasione delle visite domiciliari (visite fiscali) durante le assenze per malattia (comprendendo tutti i giorni anche non lavorativi e festivi) sono definite nei seguenti orari:

**dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 18.00.**

Il DPCM 17/10/2017 n. 206, art. 4, ha introdotto alcune cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità per i dipendenti la cui assenza è causalmente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) Insorgenza di malattia dipendente da causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo ad ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 30/12/1981 n. 834 ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo Decreto;
- c) Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Nei casi sopra citati è necessario che la causa di esclusione dall'obbligo di reperibilità sia espressamente dichiarata dal medico certificante;

Si precisa che in ogni caso in cui il competente servizio dell'INPS abbia recapitato un avviso di convocazione per la visita ambulatoriale, il dipendente è tenuto a recarsi presso il luogo in cui si effettua il controllo ambulatoriale nel giorno ed ora fissati. Ciò in ragione della necessità di acquisire il controllo per la concessione di eventuale aspettativa per malattia (art. 68 Dpr 3/1957 e art. 32 Dpr 686/1957).

Detto obbligo rientra nel più generale dovere di collaborazione del dipendente ed in caso di violazione l'intera assenza è considerata ingiustificata e comporta una valutazione in sede disciplinare.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA
- Area della Sicurezza -

B. Tempi e modalità delle comunicazioni di assenza per malattia.

Il dipendente ha l'obbligo di comunicare il proprio stato di malattia e quindi l'impossibilità di recarsi al lavoro per svolgere il servizio programmato:

- a- Almeno 1 (una) ora prima dell'inizio del turno.
- b- Con congruo anticipo rispetto alla distanza dal domicilio dichiarato ed al conseguente tempo necessario a raggiungere la sede di servizio qualora la comunicazione della malattia avvenga da fuori provincia.
- c- Entro le 08.30, nel caso di continuazione della malattia, qualora il turno di rientro in servizio non sia in orario antimeridiano, fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti in tutti gli altri casi.
- d- Entro le 11.00, al fine di consentire l'avvio della procedura per l'effettuazione dei controlli, se la malattia interviene in giornata in cui era già programmata un'assenza per altri motivi. Preventivamente, almeno il giorno feriale precedente, quando l'assenza per malattia ha luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. In tali casi l'assenza sarà giustificata da attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione (vedi *infra* cap. 3).

Poiché l'insorgenza della malattia può avere luogo in orari in cui gli uffici interessati sono chiusi, stante la necessità, per l'ufficio servizi, la sorveglianza generale e/o i responsabili dei reparti, di essere tempestivamente informati dell'assenza, tutto il personale del Corpo è onerato di effettuare la prevista comunicazione telefonica, non essendo pertanto idoneo il solo invio via e-mail di copia del certificato.

La comunicazione telefonica deve essere indirizzata al personale dell'ufficio Segreteria Polizia penitenziaria o, all'incaricato del servizio presso la Sala Operativa, dalle ore 13.00 alle ore 08.00 dei giorni feriali e in tutte le occasioni in cui l'Ufficio Segreteria è chiuso.

Entro due giorni dall'inizio della malattia (compreso quello della malattia - se il termine coincide con giorno festivo nel primo giorno feriale successivo) il lavoratore deve acquisire la certificazione medica e comunicare alla Direzione a mezzo posta raccomandata, consegna a mano, a mezzo e-mail all'indirizzo cc.sollicciano.firenze@giustizia.it o telefonicamente al personale addetto sopra indicato la durata dell'assenza; detta comunicazione deve avvenire lo stesso giorno in cui il dipendente entra in possesso del certificato in quanto ha il duplice fine di rendere edotta l'Amministrazione circa la durata dell'assenza e di consentirle di attivare i previsti controlli. Qualora la certificazione venga inviata a mezzo email o comunque recapitata in copia, il dipendente ha l'obbligo, entro sette giorni dalla conclusione del



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA
- Area della Sicurezza -

periodo di assenza, di consegnare originale presso la Segreteria Polizia penitenziaria.
Il certificato telematico non esonera dalle predette comunicazioni che, in questo caso, andranno integrate con l'identificativo del certificato stesso.

Rientra tra gli obblighi del dipendente, assente dal lavoro per malattia, anche verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di malattia all'Inps da parte del medico curante (o della struttura sanitaria che lo rilascia) sia avvenuta correttamente (Cass. sent. n.15226/16 del 22.07.2016).

Contestualmente alla presentazione del certificato medico, ovvero al rientro nel termine di sette giorni, il dipendente dovrà curare la presentazione dell'istanza di fruizione di congedo straordinario o aspettativa per il relativo periodo. In caso di mancata presentazione dell'istanza (entro sette giorni dal rientro) la Direzione ha facoltà di computare d'ufficio il periodo come congedo straordinario, purché non sia già compiuto il periodo massimo nell'anno solare, ai sensi degli artt. 37 e 66 T.U.I.C.S. Dpr 10/01/1957 n. 3.

Allo scopo di consentire all'Amministrazione di valutare se procedere alla richiesta di visita fiscale, ciascun dipendente dovrà, all'atto della comunicazione telefonica di inizio dell'assenza (o con altro mezzo) rendere noto esplicitamente se la patologia per la quale si assenterà rientra in uno dei casi indicati dalle lettere a) b) c) succitati. Dovrà pertanto essere indicata, espressamente e chiaramente, la causa e la circostanza che comporta l'esonero dall'onere della reperibilità (es.: "sono escluso dalla reperibilità perché.....")

Come già accennato, è fatto obbligo al dipendente che ha manifestato cause di esclusione dall'obbligo di reperibilità di presentare, nel termine di sette giorni dal rientro, idonea certificazione sanitaria da cui risulti espressamente la connessione causale con uno dei casi che comportano la non richiedibilità del controllo domiciliare. Rimane inteso che l'Amministrazione si riserva di effettuare, anche a campione, verifiche circa la rispondenza tra quanto dichiarato e la patologia o le patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte alla tabella A o alla tabella E algegate al DPR 30/12/1981 n. 834.

Eventuali inosservanze da parte del lavoratore sono soggette a valutazione in ambito amministrativo con eventuali conseguenze disciplinari.

Nell'ipotesi di esclusione dall'obbligo di reperibilità, il personale ricevente la comunicazione verbale di malattia (segreteria o sala operativa), provvede ad annotare, con attenta puntualità, l'eventuale indicazione della causa di esclusione nell'apposito modello allegato (all.1).

Si specifica che il modello di cui sopra, che comprende dati sensibili del personale, al termine della sua compilazione a cura degli addetti alla sala regia, rimane di esclusiva competenza degli addetti all'Area Segreteria Polizia Penitenziaria. Le informazioni contenute all'interno non dovranno essere consultate da nessun altro operatore, ovvero divulgate ad altri uffici.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA
- Area della Sicurezza -

Si rende edotto il personale di Polizia Penitenziaria che:

- Per le citazioni in qualità di teste su convocazione di una Procura, è obbligo del dipendente fornire direttamente agli uffici giudiziari eventuali certificazioni sanitarie da cui risulti l'impedimento alla presenza in udienza. L'Ufficio Segreteria Polizia Penitenziaria non provvederà ad alcuna comunicazione ai suddetti uffici giudiziari. Detto onere viene comunicato, all'atto della restituzione della citazione notificata, all'organo che ha disposto la citazione. Si applicano, quanto all'assenza, le regole ordinariamente stabilite, nel presente ordine di servizio, per le assenze per malattia.
- Nel caso in cui l'assenza per malattia ricomprende un giorno di riposo, festivo, di congedo ordinario o di recupero ore, la malattia non subisce interruzioni, ovvero i giorni di assenza programmata sono ricompresi nel periodo di malattia. Nel caso in cui l'assenza, oggetto di un primo certificato, prosegua con nuova certificazione dopo uno o più giorni di assenza per altri motivi (riposo, festivo, congedo ordinario, recupero ore), l'intera assenza è presuntivamente considerata unica, salva prova contraria (sentenza Corte di Cassazione n. 1467 del 18.02.1997).
- Nel caso in cui il termine dell'assenza per malattia è seguito dal turno notturno programmato, questo, e solo questo, deve intendersi revocato, nel rispetto dell'ANQ ed anche al fine di consentire agli interessati di raggiungere la sede. Il personale interessato da questa ipotesi rientrerà in servizio:
 - a- nel turno antimeridiano (alle ore 08.00) del giorno successivo a quello in cui ha avuto termine l'assenza, qualora la domiciliazione della malattia sia entro il territorio della provincia.
 - b- nel turno serale (alle ore 16.00 per i servizi articolati su tre turni, alle ore 18,00 per quelli articolati su quattro turni) del giorno successivo a quello in cui ha avuto termine l'assenza, qualora la domiciliazione della malattia non sia entro il territorio della provincia.
- Quando l'assenza sia stata superiore a 20 giorni, stante l'obbligo della valutazione sull'idoneità da parte del D.S.S. (Direttiva n.5000 del 09.03.2007 DIFESAN), il dipendente rientrerà in servizio sempre nel turno antimeridiano. La variazione del domicilio durante l'assenza per malattia deve essere comunicata con congruo anticipo. Si richiama, al proposito, l'obbligo di collaborare e di curarsi adeguatamente che grava su tutto il personale dipendente ed impone di non mettersi in viaggio, soprattutto per lunghi tragitti, durante la permanenza dello stato patologico.
- Qualora non recapiti il certificato medico entro il primo giorno di comunicazione dell'assenza, entro il giorno successivo il dipendente è onerato di comunicare telefonicamente il protrarsi dell'assenza, precisando che non si tratta di una comunicazione di inizio malattia ma che ancora non è in possesso della certificazione attestante la durata dell'assenza. I termini e le modalità della presente comunicazione sono quelli indicati al cap. 1 paragrafo B.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA
- Area della Sicurezza -

C. Comunicazione di allontanamento dal domicilio durante le fasce orarie di reperibilità .

Rimane fermo l'obbligo, ora sancito per legge (art. 55 *septies* comma 5 bis), in carico al dipendente che debba allontanarsi dal domicilio durante le fasce di reperibilità indicate al § A di comunicare preventivamente l'uscita alla Direzione, mediante comunicazione telefonica alle stesse articolazioni interne indicate al § B per la denuncia di malattia.

Il personale ricevente dovrà annotare per iscritto ora e dichiarante con oggetto della comunicazione. Nel caso di ricezione da parte dell'incaricato del servizio presso la Sala Operativa, la comunicazione andrà poi inoltrata alla Segreteria Pol. Pen.

L'assenza si riterrà giustificata solo per motivi di forza maggiore, intendendo tali visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici espletati in corrispondenza con gli orari delle fasce di reperibilità e non effettuabili in giornate ed orari diversi, che andranno documentati al rientro del dipendente con adeguati riscontri formali, pena l'attivazione di procedimenti amministrativi anche di carattere disciplinare. In tal senso, perché si verifichi la causa giustificativa valida è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- l'esistenza di una valida ragione di tale visita (aggravamento della malattia, nuovo sintomo, necessità di un controllo sul decorso della malattia);
- assoluta impossibilità di rispettare le fasce orarie (*Cass. Civile Sez. Lav. 16/04/1994 n.3639, Cass. Civ. Sez. Lav. 27/06/1994 n.6166 ; Cass. Civ. Sez. Lav. 21/10/1995 n. 10965*).

In pratica il dipendente deve dimostrare che l'allontanamento costituisce, al fine della tutela della salute, una necessità prevalente rispetto a quella dell'assenza dal lavoro quale mezzo per curare la malattia (*Cassazione Sentenza 09731 del 07/10/1997*) e che la visita medica o il trattamento terapeutico era indifferibile e che le modalità scelte dallo stesso lavoratore per realizzare tale indifferibile esigenza erano indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili (*Cassazione Sentenza n, 12575 del 12/12/1997*).

E' facoltà della Direzione richiedere più approfonditi riscontri nel caso in cui durante l'assenza comunicata sia stato effettuato il controllo medico domiciliare da parte dell'INPS.

Le prescrizioni ora illustrate costituiscono il presupposto per il corretto agire nel caso di assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità. Si ricorda che nel caso di inosservanza, oltre alle responsabilità di ordine disciplinare, si applica anche il regime di trattenute economiche sancito dall'art. 14 comma 5 Dec. Legge 12/09/1983 n. 463 convertito nella Legge 638/1983.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA
- Area della Sicurezza -

D. Richiesta della visita fiscale.

Il D.L. 98/2011 convertito in Legge 111/2011 ha apportato delle modifiche riguardo all'obbligo di procedere alla richiesta di visita domiciliare *anche per un solo giorno di malattia*.

Ferme restando, quindi le cause di esenzione dell'obbligo di reperibilità, indicate al paragrafo A, in presenza delle quali NON si procede alla richiesta di visita fiscale domiciliare, il personale addetto all'Ufficio Segreteria Polizia Penitenziaria procede come segue.

Richiesta del controllo domiciliare sin dal primo giorno nel caso in cui la malattia si verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (domeniche o festivi) anche quando l'assenza ricada parzialmente in tali giorni (fine prognosi iniziata precedentemente);

Richiesta del controllo domiciliare, anche nei giorni successivi al primo, negli altri casi, in presenza di uno o più dei seguenti indicatori:

- *frequenza e quantità delle assenze per malattia nel corrente anno solare e nel precedente;*
- *esistenza di precedenti per assenza a controllo domiciliare;*
- *durata della prognosi, se nota;*
- *inizio della patologia durante il servizio con riguardo anche alla durata della prognosi;*
- *stato di fruizione nell'anno solare del periodo di congedo straordinario.*

La visita può essere disposta anche su iniziativa dell'INPS.

E. Assenze per malattia per effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici.

Premesso che la materia è regolata dall'art. 55 *septies* del D.L.vo 165/2001, modificato dal Decreto Legge 31/08/2013 convertito nella legge n. 125 del 30/10/2013, quando l'assenza per malattia riguarda la necessità di effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, resta ferma la possibilità di giustificare l'assenza ricorrendo agli istituti giuridici del congedo straordinario o dell'aspettativa.

In questi casi:

- l'assenza va comunicata, depositando presso l'ufficio segreteria Polizia Penitenziaria l'apposito modulo allegato (*all.2*), debitamente compilato, indicando la data della prestazione da effettuare. L'ufficio segreteria comunicherà l'assenza all'ufficio servizi specificando che la stessa è da



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA
- Area della Sicurezza -

- intendersi quale "congedo straordinario", con esclusione, quindi, della possibilità di considerarla, anche provvisoriamente, "congedo ordinario".
- L'assenza va quindi giustificata, dopo l'effettuazione della prestazione, con la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, ove si è svolta la visita o la prestazione, che presenti i seguenti requisiti:
 - * indicazione della qualifica e sottoscrizione di chi la redige;
 - * indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita/prestazione;
 - * giorno, ora di entrata ed uscita dalla struttura che ha erogato la prestazione;
 - * attestazione che trattasi di accertamenti di particolare complessità e durata tali da non consentire una proficua utilizzazione lavorativa del dipendente nelle ore successive all'effettuazione dell'esame diagnostico.
 - Se il dipendente non produce idonea giustificazione (presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione) entro e non oltre sette giorni dal rientro in servizio, l'assenza è da considerarsi ingiustificata con applicazione delle previste riduzioni stipendiali e valutazione di eventuali aspetti disciplinari.
 - Si ricorda che se la permanenza presso la struttura sanitaria è inferiore alla metà dell'orario di servizio e non vi è la specifica circa la complessità dell'esame e non proficua utilizzazione del lavoratore, il dipendente può ricorrere all'istituto del permesso breve ex art. 17 D.P.R. 395/95, previa valutazione della Direzione circa la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione di tale istituto o di altro istituto giuridico.

L'attestazione non dovrà recare l'indicazione della diagnosi e del tipo di prestazione medica effettuata.

Le stesse indicazioni relative ai requisiti delle attestazioni vanno applicate anche all'ipotesi di richiesta di congedo straordinario per accompagnamento di familiari a visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA
- Area della Sicurezza -

2. Malesseri in servizio dopo l'inizio del turno di lavoro.

Qualora un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria venga colpito da un malessere durante il turno di servizio, al fine di contemperare le esigenze di tutela della salute dell'interessato con le necessità amministrative, dovrà seguirsi la procedura di seguito illustrata.

A. Procedura da seguire.

Il dipendente colpito da malessere durante il turno di servizio deve:

- a- Comunicare al responsabile dell'unità operativa di appartenenza o, se questi non è presente o non è rintracciabile, al Coordinatore della sorveglianza generale la necessità di assentarsi dal posto di servizio assegnato per recarsi presso l'ambulatorio dei medici di continuità assistenziale dell'istituto, sito al piano terra degli Uffici dell'Area Sicurezza, per ivi ricevere le prime cure e, comunque, l'opportuna assistenza;
- b- manifestare i sintomi al medico di continuità assistenziale presente;
- c- attendere l'esito della visita medica, nonché acquisire la certificazione circa le cure prestate dal medico e circa l'eventuale riscontro di uno stato patologico. Per gli aspetti di pertinenza di questa direzione, il certificato non deve contenere diagnosi o prognosi, né attestare l'idoneità a continuare il servizio per quel giorno;
- d- consegnare copia della certificazione al responsabile dell'unità operativa di appartenenza o al Coordinatore della sorveglianza generale per segnalare la necessità di concludere anticipatamente il proprio turno di servizio e, quindi, di lasciare l'istituto; attendere le conseguenti determinazioni del superiore interpellato;
- e- recarsi, nell'immediatezza, dal proprio medico di base (ovvero guardia medica o altro presidio medico territoriale abilitato) per le cure necessarie e per l'acquisizione di un certificato attestante la prognosi medica per il giorno stesso e quelli eventualmente successivi, con l'indicazione espressa dell'orario di visita, allo scopo di attestare l'immediatezza del ricorso al sanitario;
- f- a questo punto, comunicare il proprio stato di malattia mediante comunicazione telefonica alle stesse articolazioni interne e con le stesse modalità indicate al § B del capitolo 1.
- g- adempiere agli altri obblighi e doveri di correttezza e collaborazione dei dipendenti (termini di consegna dei certificati, verifica della corretta procedura telematica, comunicazione identificativo del certificato medico ecc.) previsti dal presente Ordine di Servizio.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA
- Area della Sicurezza -

B. Computo del servizio svolto fino all'interruzione sopravvenuta.

Per quel che riguarda il computo del servizio svolto fino all'interruzione sopravvenuta per il malessere si riporta quanto previsto in apposita indicazione del Provveditorato Regionale della Toscana (nota prot. llo n. 9421 del 02/06/1998).

- ◆ Nel caso in cui prima dell'interruzione sia stato espletato meno della metà del turno programmato (quattro ore nel turno di otto, ovvero tre nel turno di sei) la giornata sarà considerata per intero malattia, sempreché ovviamente sia stata espressa prognosi per quel giorno dal medico di base (o guardia medica o altro presidio). L'orario prestato sarà assorbito dal titolo di assenza per malattia.
- ◆ Nell'ipotesi in cui sia stata superata la metà del turno, la giornata sarà considerata in toto attività lavorativa e quindi non ascritta a titolo di assenza eventuale per malattia (congedo straordinario, aspettativa) che, se certificata, decorrerà dal giorno successivo, ovviamente senza modificare quella che è la durata della malattia (es. se la prognosi è di cinque giorni, tenuto conto di quanto sopra precisato, il dipendente beneficerà degli effetti dello stesso per i quattro giorni successivi alla sopravvenienza della patologia).
- ◆ Sia nel primo che nel secondo caso, qualora non venga prodotto idoneo certificato medico, le ore di servizio non espletate dovranno essere recuperate. In questo caso, il comportamento del dipendente potrà essere oggetto di valutazione disciplinare, stante il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Ordine di Servizio.

C. Malessere invalidante.

Nell'ipotesi in cui il malessere risulti immediatamente invalidante (ad esempio, improvvisa perdita di conoscenza), escludendo la possibilità di osservare integralmente la procedura di cui al punto A) del presente paragrafo, il dipendente interessato è esonerato dall'osservanza della procedura indicata alle lettere da a) a d), fermo restando il successivo obbligo di giustificare l'assenza e collaborare con le modalità descritte nei punti da e) a g).



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA
- Area della Sicurezza -

3 . Le comunicazioni di assenza.

Nel Capitolo 1. Assenze per malattia, si è già detto delle modalità e tempi di comunicazione delle assenze del personale di Polizia Penitenziaria nel caso di malattia. A tale regime di tempi (fino a una ora antecedenti l'inizio del turno di lavoro programmato) e modi sono equiparabili i casi di:

A. Assenza dal servizio per assistere il figlio malato fino all'età di otto anni.

Poiché il ricorso a tale procedura di comunicazione è eccezionale ed esclusivamente giustificato dalla natura imprevedibile dell'insorgere della malattia del figlio in tenera età, si precisa che il dipendente ha l'obbligo di:

- Comunicare l'assenza almeno 1 (una) ora prima dell'inizio del turno o, comunque, con il piu ampio e congruo anticipo rispetto alla distanza tra la sede di servizio ed il domicilio dichiarato e, quindi, al tempo conseguentemente necessario per raggiungere la sede di servizio, qualora la comunicazione della malattia avvenga da fuori provincia.
- Entro due giorni dall'inizio della malattia (se il termine coincide con giorno festivo nel primo feriale successivo) recapitare la certificazione medica alla Direzione a mezzo posta raccomandata, consegna a mano, e-mail (cc.sollicciano.firenze@giustizia.it), al fine di rendere nota la durata dell'assenza, con obbligo di successiva consegna dell'originale presso la Segreteria Pol. Pen.
- Al rientro nel termine di sette giorni, giustificare il titolo giuridico dell'assenza, quindi curare la presentazione dell'istanza di fruizione di congedo straordinario per il relativo periodo. In caso di mancata presentazione dell'istanza (entro sette giorni dal rientro) la Direzione commuterà d'ufficio il periodo come congedo ordinario e si valuteranno eventuali azioni amministrative, anche di natura disciplinare.
- Qualora non venga recapitato il certificato entro il primo giorno di comunicazione dell'assenza, il dipendente, nei giorni a seguire (entro il secondo giorno), è onerato a comunicare telefonicamente il perdurare dell'assenza, precisando che non si tratta di un inizio ma che ancora non è in possesso della certificazione attestante la durata dell'assistenza. I termini e le modalità della presente comunicazione sono quelli indicati ai primi due punti del presente paragrafo.

Si riepilogano di seguito i punti salienti della disciplina in esame.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA

- Area della Sicurezza -

Figlio da zero a tre anni di età.

Spettanze	presupposti	
45 giorni (C.S.) + 5 giorni per ciascun anno solare	<u>Certificato del SSN</u> o medico convenzionato che attesta malattia del bambino; <u>Dimostrata esclusività</u> dell'assistenza tra i due genitori (impossibilità dell'altro di assistere)	Trattamento economico intero

Figlio sopra i tre anni di età e fino agli otto anni.

spettanze	presupposti	
45 giorni (C.S.) per ciascun anno solare	<u>Certificato del SSN</u> o medico convenzionato che attesta malattia del bambino e necessità dell'assistenza; <u>Dimostrata esclusività</u> dell'assistenza nell'intero nucleo familiare del bambino (impossibilità di altri di assistere)	Trattamento economico intero
5 giorni in ciascun anno solare	<u>Certificato del SSN</u> o medico convenzionato che attesta malattia del bambino e necessità dell'assistenza; <u>Dimostrata alternatività</u> con l'altro coniuge (altro coniuge non sta fruendo in quei giorni dello stesso istituto)	Trattamento economico zero



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA
- Area della Sicurezza -

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA ISTANZA DI
CONGEDO STRAORDINARIO**

Figlio da zero a tre anni di età.

- a- Certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
- b- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (valida solo ed esclusivamente se il coniuge presta attività lavorativa in una Pubblica Amministrazione o in un Concessionario di pubblici servizi) sulla circostanza che il coniuge nei giorni richiesti dal dipendente per assistere il figlio ammalato ha prestato attività lavorativa con indicazione esatta dell'Ente presso il quale la stessa si svolge.
- c- Attestazione di presenza al lavoro del coniuge con indicazione dell'orario lavorativo nel caso in cui il medesimo presti attività lavorativa presso un'impresa privata o autonoma.
- d- Certificato medico del coniuge se ammalato, con la specificazione che la patologia sofferta non consente di poter prestare assistenza al figlio anch'egli ammalato.
- e- Qualsiasi altra documentazione che provi l'impossibilità dell'altro coniuge a prestare assistenza.

Figlio sopra i tre anni di età e fino agli otto anni.

- a- Idem paragrafo precedente (figli 0-3 anni), con la specificazione che il bambino necessita di assistenza da parte di un familiare.
- b- Idem paragrafo precedente (figli 0-3 anni).
- c- Idem paragrafo precedente (figli 0-3 anni).
- d- Idem paragrafo precedente (figli 0-3 anni).
- e- Documentazione atta a dimostrare la impossibilità a prestare assistenza al bambino da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA

- Area della Sicurezza -

B. Assenza dal servizio per assistenza familiare (sono compresi i figli di età superiore agli otto anni).

Il dipendente deve:

- Comunicare l'assenza almeno 1 (una) ora prima dell'inizio del turno o con congruo anticipo rispetto alla distanza dal domicilio dichiarato ed al conseguente tempo necessario a raggiungere la sede di servizio qualora la comunicazione della malattia avvenga da fuori provincia.
- Entro due giorni dall'inizio della malattia (se il termine coincide con giorno festivo nel primo feriale successivo) recapitare la certificazione medica alla Direzione a mezzo posta raccomandata, consegna a mano, e-mail (cc.sollicciano.firenze@giustizia.it), al fine di rendere nota la durata dell'assenza, con obbligo di successiva consegna dell'originale presso la Segreteria Pol. Pen.
- Al rientro nel termine di sette giorni, giustificare il titolo giuridico dell'assenza, quindi curare la presentazione dell'istanza di fruizione di congedo straordinario per il relativo periodo. In caso di mancata presentazione dell'istanza (entro sette giorni dal rientro) la Direzione commuterà d'ufficio il periodo come congedo ordinario e si valuteranno eventuali azioni amministrative, anche di natura disciplinare.
- Qualora non venga recapitato il certificato entro il primo giorno di comunicazione dell'assenza, il dipendente, i giorni a seguire (entro il secondo giorno), è onerato a comunicare telefonicamente il perdurare dell'assenza, precisando che non si tratta di un inizio ma che ancora non è in possesso della certificazione attestante la durata dell'assistenza. I termini e le modalità della presente comunicazione sono quelli indicati ai primi due punti del presente paragrafo.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

- a- Certificazione sanitaria da cui si evinca che il familiare è impossibilitato a svolgere le normali attività quotidiane e che pertanto sussiste in maniera chiara ed inequivocabile l'esigenza/necessità di avere un'assistenza continuativa da parte del dipendente per un periodo determinato dall'entità della gravità della patologia.
- b- Autocertificazione da cui si evinca che il dipendente è l'unica persona in grado di prestare assistenza e che quindi non vi sono altri familiari che possono sostituire il lavoratore per il periodo individuato.



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
REPARTO POLIZIA PENITENZIARIA

- Area della Sicurezza -

C. Assenze per accompagnamento familiari a visite, accertamenti sanitari, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici.

- a- Per l'iter procedurale da seguire si rimanda al capitolo 1- paragrafo E.
- b- Per la documentazione da allegare vedasi capitolo 1- paragrafo E.

D. Assenze per eventi luttuosi.

Pur considerata la natura imprevedibile dell'evento, il dipendente è comunque onerato di darne notizia alla Segreteria o, nelle giornate ed orari in cui è chiusa, alla Sala operativa. Ciò per ragioni organizzative, stante la necessità che l'ufficio servizi, la sorveglianza generale e/o i responsabili dei reparti siano tempestivamente informati dell'assenza.

Nel caso di evento luttuoso riguardante il decesso di un parente o affine entro il secondo grado è concesso congedo straordinario nella misura massima di sette giorni, secondo la valutazione discrezionale del Direttore tenuto conto sia del grado di parentela che della distanza tra la sede di servizio ed il luogo del funerale. Negli altri casi, può essere discrezionalmente concesso congedo straordinario nel limite massimo di tre giorni

**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA ISTANZA DI
CONGEDO STRAORDINARIO**

- a- Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il decesso con indicazione del grado di parentela o affinità;
- b- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il luogo ove si sono svolte le esequie.

Si precisa infine che:

- ◆ di fronte alla comunicazione di che trattasi la Direzione, fermo l'obbligo di giustificazione dell'assenza posto in capo al dipendente, non ha alcun potere discrezionale di valutazione al momento della comunicazione preventiva (salva ogni decisione all'atto della successiva presentazione della documentazione).
- ◆ L'Amministrazione si avvale dei controlli previsti dalle normative vigenti, anche in ordine alla situazione familiare e all'eventuale attività lavorativa degli altri familiari di cui il dipendente ha dichiarato l'impossibilità a prestare assistenza.

Il presente Ordine di servizio abroga i precedenti che disciplinavano la materia.

Si manda alla Segreteria Affari Generali per la divulgazione a tutto il personale interessato attraverso l'affissione del presente nelle bacheche della Direzione e l'inserimento nell'apposita raccolta in rete.

Il Direttore
Fabio Prestopino



All. 1 ODS n.° del

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE

Ricevuta di comunicazione telefonica da parte del dipendente quale elezione di domicilio ed altri dati inerenti l'assenza dal servizio

DICHIARAZIONE VERBALE RESA DAL DIPENDENTE

CONTINUAZIONE DI MALATTIA E/O ASSISTENZA SI NO
COMUNICAZIONE GIORNI DI PROGnosi SI NO
(riferimento assenza già comunicata il _____) numero GG _____ NO

MALATTIA

COGNOME E NOME DEL DIPENDENTE _____
Nominativo sul campanello: _____ Tel. _____
Via/p.zza: _____ n° _____ CITTÀ _____
INDICAZIONI PARTICOLARI _____
Giorni di Prognosi _____ dal _____ codice certificato: _____
Causa di servizio con Decreto Ministeriale SI NO Infortunio sul lavoro SI NO
MALATTIA CAUSATA DA TERZI? SI NO
(indicare succintamente la causa) _____

ASSISTENZA FAMILIARE

COGNOME E NOME DEL DIPENDENTE _____
Cognome e Nome della persona assistita _____
Grado di parentela _____ se figlio/a indicare l'età _____
Nominativo sul campanello: _____ Tel. _____
Via/p.zza: _____ n° _____ CITTÀ _____
Giorni di Prognosi _____ dal _____ Titolo Assenza: _____

COMUNICAZIONE RICEVUTA IL _____ / _____ / _____ ALLE ORE _____

Firma dell'addetto alla ricezione: _____
Comunicato all'Uff. Serv. Competente a: _____ il _____ ore _____

DICHIARAZIONE DI ALLONTANAMENTO DAL DOMICILIO ELETTO

1) In data _____ / _____ / _____ dalle ore _____ alle ore _____
Motivo _____
Riceve _____
2) In data _____ / _____ / _____ alle ore _____ del _____
Motivo _____ dalle ore _____ alle ore _____
Riceve _____ alle ore _____ del _____

EVENTI LUTTUOSI

COMUNICAZIONE RICEVUTA IL _____ / _____ / _____ ALLE ORE _____
Firma dell'addetto alla ricezione: _____
Comunicato all'Uff. Serv. Competente a: _____ il _____ ore _____



All. 2 ODS n.° del

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE N.C.P. "SOLLICCIANO" FIRENZE
Area Segreteria - Via Minervini 2/r 50142 Firenze - Tel. 055/73721 int. 428**

**Alla Segreteria Polizia Penitenziaria
SEDE**

Oggetto: comunicazione preventiva di assenza dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici.

Il sottoscritto _____, qualifica _____
U.O. N.° _____

COMUNICA

che in data _____ dovrà effettuare:

- VISITA MEDICA
- TERAPIE
- PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
- ESAMI DIAGNOSTICI
- ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

che in data _____ dovrà accompagnare _____
grado di parentela _____, se figlio/a indicare l'età _____:

- VISITA MEDICA
- TERAPIE
- PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
- ESAMI DIAGNOSTICI
- ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Pertanto chiede l'autorizzazione ad assentarsi dal servizio, riservandosi di presentare la relativa documentazione al fine di richiedere la giustificazione dell'assenza.

Firenze, _____

Firma
